



Spett.le CSI Piemonte

Alla c.a. del Direttore Generale

Dr. Ferruccio Ferranti

Oggetto: titolarità del software – trasmissione schema di accordo condiviso

Con la presente si trasmette lo schema di “Accordo tra Enti consorziati al CSI – Piemonte in relazione al software di rispettiva titolarità”, condiviso da Regione Piemonte, Città metropolitana e Città di Torino.

Si demanda a codesto Consorzio la definizione delle modalità più opportune per l'estensione dell'accordo anche ad altri consorziati, eventualmente con la approvazione dei suoi contenuti attraverso una specifica deliberazione assembleare.

Con l'occasione si porgono i più cordiali saluti

per la Regione Piemonte

Michele Petrelli




per la Città Metropolitana

Filippo Dani



per la Città di Torino

Sandro Golzio



ACCORDO

tra Enti consorziati al CSI-Piemonte in relazione al software di rispettiva titolarità

PREMESSO CHE:

- gli Enti sottoscrittori sono consorziati del CSI-Piemonte (di seguito, anche CSI o Consorzio), ente strumentale *in house* per il Sistema Informativo, istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”;
- il CSI-Piemonte - per conto e/o nell’interesse dei suddetti Enti - sviluppa, gestisce, manutiene e personalizza software – funzionale alle rispettive attività istituzionali – che nel tempo è andato a costituire un insieme significativo di beni immateriali, la cui gestione consortile ne ha già reso possibile una valorizzazione trasversale a favore di tutti i consorziati, anche solo in termini di competenze comuni;
- il complesso di detti software costituisce quindi un valore che gli Enti sottoscrittori ritengono di comune interesse gestire in piena trasparenza e condivisione, in linea con la logica stessa con cui i medesimi hanno aderito all’Accordo consortile;

VISTI:

- il D.Lgs. 39/1993, ed in particolare il suo art. 2, secondo cui le amministrazioni che affidano a terzi l’attività di progettazione, sviluppo e gestione dei propri sistemi informativi automatizzati, conservano la titolarità dei programmi applicativi;
- la Direttiva del 19 Dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie;
- il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., o CAD, che formalizza il principio della condivisione dei programmi per elaboratore tra Pubbliche Amministrazioni, nonché dell’adesione a formati e standard aperti a favore di una massimizzazione dell’interoperabilità e dell’efficienza;
- la legge 633/1941 e s.m.i., ed in particolare il suo art. 11, secondo cui alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni, spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese;
- la legge regionale 9 del 2009, secondo cui Regione Piemonte favorisce il pluralismo informatico, garantisce l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l’eliminazione di ogni barriera dovuta all’uso di standard non aperti, incentiva la diffusione e lo

UP R L

sviluppo del software libero e utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente;

- le leggi n. 48/75 e n.13/78 istitutive del CSI-Piemonte ed il relativo Statuto;
- la D.G.R. 2 Agosto 2010, n. 70-482, con cui vengono approvate le "linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio applicativo ed informativo della Regione Piemonte, la diffusione presso altre Pubbliche Amministrazioni e la promozione della collaborazione inter-ente nel campo della Società dell'Informazione" e viene individuato il CSI-Piemonte "quale partner organizzativo e tecnico della Regione Piemonte, coerentemente con le funzioni ad esso attribuite dalle specifiche leggi regionali" per l'avvio di progetti di riuso e/o di communities per lo sviluppo/gestione condivisi di soluzioni applicative;
- la D.G.R. 29 dicembre 2010, n. 25-1334, in cui Regione Piemonte formalizzava la propria volontà di porre in essere tutte le attività necessarie per garantire, oltre al resto, al sistema degli Enti locali del Piemonte un adeguato sistema di supporto informatico finalizzato a favorire l'adozione di tecnologie mirate ad assicurare l'accessibilità dei servizi telematici, considerando a tal proposito pertinente il ricorso alla convenzione quadro Regione Piemonte - CSI-Piemonte per l'erogazione dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo regionale;

CONSIDERATO CHE:

- la gestione consortile dei software di cui alle premesse ha nel tempo generato in alcuni casi sviluppi condivisi, in altri sviluppi funzionali all'erogazione di servizi, nonché elaborazioni ad hoc di personalizzazioni sui software medesimi, anche prodotti in ragione del loro uso trasversale a favore di tutti gli enti per la massimizzazione dei risultati;
- sempre nella corretta ottica di gestione e sviluppo condiviso sotteso alla natura propria di un consorzio si rende opportuno definire con un atto congiunto una regolamentazione utile ad autorizzare l'uso reciproco dei software in rispettiva titolarità, definendo relative condizioni e modalità, nonché prospettando future sinergie in ordine alla loro evoluzione, per massimizzare la comune efficienza ed economicità, avvalendosi anche delle specifiche competenze del Consorzio e in coerenza con lo scopo consortile cui gli enti stessi hanno aderito;
- i consorziati fruiscono anche di servizi erogati tramite software sviluppato su iniziativa del Consorzio;
- il Consorzio opera con affidamenti in house da parte dei suoi consorziati;
- inoltre, il Consorzio opera, nei confronti dei suoi maggiori consorziati, in regime di esenzione IVA, e pertanto ripartisce integralmente tra i consorziati stessi i costi di esercizio e di investimento;
- si ritiene opportuno rendere disponibile il presente Accordo anche alla valutazione e adesione degli altri Enti consorziati al CSI-Piemonte, per massimizzarne i risultati e valorizzarne appieno gli obiettivi di ottimizzazione rispetto alla gestione dei programmi per elaboratore affidati in realizzazione e gestione al Consorzio;



Regione Piemonte**Città Metropolitana di Torino****_____ Città di Torino**

nonché ogni eventuale Ente consorziato che ritenesse di aderire al presente Accordo come previsto dal seguente art. 10, apponendo propria sottoscrizione all'appendice in calce al presente atto,

di seguito congiuntamente, anche Parti,

concordano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse, i visti ed i considerando costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

2. Obiettivi

Con il presente Accordo le Parti intendono:

- convenire su reciproci diritti di utilizzabilità, comuni e condivisi, con riferimento al Software e/o alle relative Personalizzazioni nel tempo sviluppati, gestiti e mantenuti dal Consorzio per conto e/o nell'interesse degli Enti sottoscrittori del presente Accordo;
- auspicare anche per il futuro – in un'ottica di sinergia virtuosa – comuni strategie di collaborazione e sviluppo dei reciproci applicativi, avvalendosi del valore rappresentato dal CSI-Piemonte, quale Consorzio per i sistemi informativi, comune ente strumentale *in-house*;

3. Condizioni di disponibilità del Software

In ragione delle premesse di cui sopra, sul software di rispettiva titolarità o co-titolarità le Parti si concedono reciprocamente, e reciprocamente accettano, diritti di uso, ispezionabilità (inteso come diritto di accedere ed analizzare il Codice Sorgente del Software, al solo fine di verifica e controllo) e modificabilità (inteso come diritto di intervenire sul Codice Sorgente e/o sul Codice Binario del Software a fini di adattamento, modifica, traduzione, sviluppo, trasformazione, elaborazione, correzione, etc., anche a fini di realizzazione di Opere Derivate) sia sui codici binari che sui relativi sorgenti, nonché la facoltà di accesso e copia all'intera documentazione tecnica di progetto.

In ragione ed in adempimento di quanto sopra, ciascuna Parte incarica ed autorizza fin d'ora il CSI, quale ente strumentale comune alle stesse, a rendere reciprocamente accessibile detto software e relativa documentazione, a richiesta, permettendo l'esercizio dei diritti summenzionati.



Rimane inteso che dovranno in ogni caso essere segnalati – direttamente dalla Parte concedente o per il tramite del CSI come da precedente paragrafo - eventuali vincoli tecnologici e/o di licenze relativi al software e/o comunque eventuali elementi di terze parti in esso contenuti o integrati, rimanendo inteso che il complesso di detti elementi terzi - comunque funzionali all'operatività del software - non costituiscono oggetto del presente accordo, salvo diverse disposizioni previste con le terze parti stesse.

I diritti così reciprocamente concessi sul software, nei termini sopra precisati, comprenderanno il diritto di:

- farne uso nello svolgimento delle proprie attività istituzionali; tale uso comprende, inter alia e senza limitazioni, la facoltà di compiere operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione del software, ovvero di effettuare tutte le copie dello stesso e/o di sue componenti, necessarie od opportune a fini di interoperabilità del software e di sicurezza, anche ove le stesse richiedano la riproduzione degli elementi licenziati sui sistemi informativi di CSI o su sistemi informativi dislocati presso l'Ente richiedente;
- effettuare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del Software nell'ambito dei fini sopra indicati;
- effettuare la traduzione, l'adattamento e la trasformazione del Software – inclusa l'incorporazione e/o l'integrazione dello stesso, totale o parziale, in altri programmi per elaboratore e sistemi informativi, ovvero la traduzione ai fini dell'eseguitività all'interno degli stessi;
- modificare, integrare e/o sviluppare il software – anche nella sua forma di Codice Sorgente - con la finalità di addivenire, anche tramite la progettazione e la realizzazione di software applicativi ed infrastrutturali ulteriori e diversi rispetto a quelli costituenti il Software, alla realizzazione di Opere Derivate e/o opere totalmente nuove.

Ciascuna Parte è quindi autorizzata a utilizzare detto software anche integrandolo nei propri software, senza limitazioni di numero, di funzionalità e/o di capacità. La Parte richiedente è altresì autorizzata a modificare, evolvere, migliorare, integrare il Sorgente, anche sviluppando Opere Derivate e/o opere totalmente nuove.

I sopraddetti diritti si intendono reciprocamente concessi ai fini dell'utilizzo da parte di un numero illimitato di utenti, nonché per un numero illimitato di risorse di calcolo (quali server, CPU, o altre tipologie di risorse di calcolo) e ambienti operativi (quali sviluppo, test, collaudo, produzione, o altre tipologie di ambienti operativi), ai fini sopra indicati.

4. Riuso

I diritti di cui all'art. 3 devono intendersi concessi a titolo non esclusivo e non sono autonomamente cedibili a terzi, eccetto il caso di ulteriore riuso tra pubbliche amministrazioni.

Negli accordi di cui al successivo art. 5 saranno altresì definite comuni modalità di sviluppo funzionali al riuso, nonché concordate le modalità operative per procedere al medesimo.

5. Futuri sviluppi e relativi accordi di collaborazione

Anche alla luce di quanto reciprocamente concesso in ragione dell'articolo precedente, le Parti concordano sull'utilità e sulla convenienza di verificare per il futuro l'eventuale convergenza di comuni esigenze di sviluppo, al fine di definire nel caso – mediante accordi *ad hoc* – evoluzioni e sviluppi congiunti.





In detti accordi verranno definiti gli specifici profili propri di ciascuna iniziativa, tra cui anche la distribuzione dei relativi costi, nonché la gestione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a quanto realizzato, nonché i profili di riuso come da ultimo paragrafo del precedente art. 4. Le Parti convengono in ogni caso sull'opportunità di gestire in piena trasparenza la titolarità di ciascuna realizzazione e concordano e si impegnano a favorire (tanto nelle future realizzazioni disgiunte che negli accordi di cui al presente articolo) lo sviluppo di software libero e l'utilizzo di formati aperti.

Inoltre, e in ogni caso, le Parti concordano e accettano che anche sulle suddette future realizzazioni, incluso quanto realizzato in ragione dei diritti acquisiti in base al precedente art. 3, saranno reciprocamente riconosciuti agli Enti sottoscrittori i diritti di cui al citato art. 3 già in ragione del presente Accordo.

6. Condizioni di garanzia

Nei limiti concessi dalla normativa comunitaria e italiana, con il presente ciascuna Parte fornisce il Software "così com'è", senza ulteriori e/o specifiche garanzie, tanto con riferimento al Codice Binario che con riferimento al Codice Sorgente nonché alla documentazione tecnica di progetto.

7. Condizioni Economiche

Il presente Accordo non comporta al momento della sua sottoscrizione l'assunzione di impegni di spesa da parte degli Enti sottoscrittori. gli eventuali impegni di spesa connessi alle procedure funzionali all'attuazione del presente Accordo saranno assunti da ciascuna Parte interessata e definiti in specifici atti.

8. Ruolo del CSI-Piemonte

Il CSI è individuato dalle Parti come Ente istituzionalmente deputato all'attuazione del presente accordo, e come tale è autorizzato fin d'ora a dare esecuzione a ogni richiesta di cui all'art. 3, nonché come ente incaricato di condurre le realizzazioni congiunte ipotizzate all'art.4, in coerenza con le citate leggi regionali costitutive, il relativo Statuto e la normativa di settore applicabile.

Gli attuali sottoscrittori nonché gli altri enti consorziati aderenti individuano altresì il CSI-Piemonte quale proprio ente attuatore della politica di riuso. In ragione di quanto sopra, ciascuna Parte adotterà gli atti ed i provvedimenti nel caso necessari ad autorizzare il CSI-Piemonte a porre in essere tutte le attività indispensabili ai fini del riuso, come anche da precedente art. 4.

9. Software di titolarità del CSI-Piemonte

In relazione al software di titolarità del Consorzio, rimane inteso che esso, in quanto patrimonio consortile ed in ossequio a quanto stabilito nel relativo Statuto, rimane nella disponibilità dei consorziati, che ne possono chiedere il riuso secondo le modalità di cui al precedente art.3. Qualora intervengano necessità diverse ed ulteriori rispetto a quelle sopra definite, ogni diversa modalità di gestione e disposizione del patrimonio consortile dovrà essere regolamentata tra tutti i Consorziati, in particolare con riferimento al software non ancora completamente ammortizzato.

10. Adesione all'Accordo

Il presente Accordo è aperto alla sottoscrizione di tutti gli altri Enti consorziati del CSI-Piemonte. A tale fine le Parti si impegnano a illustrarlo nelle sedi consortili apposite, *in primis* nell'Assemblea dei Soci.



Qualora un Ente consorziato decida di aderire al presente Accordo, sottoscrivendo a tale fine l'appendice per adesione allegata al presente accordo, acquisirà anch'esso la qualifica di "Parte" a tutti gli effetti qui richiamati.

11. Tutela dei dati personali e Riservatezza

Le Parti si impegnano – ciascuno per quanto di spettanza - al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché dagli allegati al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Con riferimento, inoltre, alle informazioni riservate di una Parte che possano venire acquisite dall'altra Parte in conseguenza del presente Accordo, le Parti si impegnano ad assicurare la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how eventualmente acquisiti e/o condivisi in ragione sempre del presente Accordo.

12. Risoluzione delle controversie

Nel caso di disputa o disaccordo con riferimento all'interpretazione di una qualsiasi clausola della presente Accordo o in relazione alla sua attuazione, ciascuna Parte nominerà un rappresentante incaricato di incontrarsi congiuntamente alle altre Parti per risolvere la controversia.

I rappresentanti si incontreranno con la frequenza che le Parti riterranno necessaria per raccogliere e scambiarsi tutte le informazioni relative al problema in discussione ritenute utili per favorire il raggiungimento di una soluzione, ovvero fino alla definizione di un Accordo bonario.

Torino, __/__/____

Regione Piemonte



Città Metropolitana di Torino



IL DIRETTORE
(Dr. Sandro GOLZIO)
Città di Torino




APPENDICE PER ADESIONE

Per adesione

il __/__/__

il __/__/__

il __/__/__



Re: bozza accordo sul sw

Da: Direttore Generale <direttore.generale@csi.it>
A: Sandro Golzio <sandro.golzio@comune.torino.it>
Cc: Filippo Dani <filippo.dani@provincia.torino.it>, Michele Petrelli <michele.petrelli@regione.piemonte.it>

Priorità: Normale
Data: 14/06/2016 10:39

Gent. Dott. Golzio,

facendo seguito alla sua mail e all'accordo intercorso tra i tre principali Soci del Consorzio prendiamo atto del testo da voi condiviso, ritenendo che quest'ultimo non introduca criticità particolari, se non la necessità, come peraltro previsto all'art. 9, che le richieste di riuso di software di titolarità del Consorzio, soprattutto se non ancora del tutto ammortizzato, vengano vagliate preventivamente dai vostri rappresentanti in Consiglio di Amministrazione per assicurare che non pregiudichino il valore del patrimonio consortile, come tale indiviso tra i Consorziati, o non comportino la revisione delle pianificazioni delle rendicontazioni delle quote di ammortamento ai Soci utilizzatori del software.

Segnalo inoltre che per un refuso, alla fine dell'art. 8, è rimasto nel testo il riferimento alla sottoscrizione per accettazione dell'accordo da parte di CSI, a nostro avviso da eliminare in quanto non più coerente con la versione definitiva dell'accordo e con la bozza di lettera di accompagnamento da lei predisposta.

Una volta sottoscritto l'accordo da parte di Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana di Torino, sarà nostra cura comunicarne i contenuti agli altri Soci del Consorzio, invitandoli a richiedere, se di interesse, eventuali approfondimenti e a comunicare l'eventuale intenzione di aderire allo stesso, in occasione della prima Assemblea utile.

Cordiali saluti

Cordialmente, Ferruccio

Il 13 giugno 2016 alle 12.06 Sandro Golzio <sandro.golzio@comune.torino.it> ha scritto:

Gent.mo Direttore,

come da accordi Ti invio la bozza di accordo e la relativa lettera di trasmissione, i cui contenuti sono stati condivisi con il Dr. Petrelli ed il Dr. Dani che inserisco cc.

Se non riscontri particolari criticità, inizio a raccogliere le firme in modo da poter poi in rapida sequenza chiudere anche con la nuova Convenzione 2016 - 2018.

Ti ringrazio e ti saluto

Sandro